



**DL SEMPLIFICAZIONI, FEDERDOC:
NOVITA' POSITIVE SU IMBOTTIGLIAMENTO FUORI ZONA
DEI VINI A DO/IGT.**

Sotto la lente anche il Dm pegno rotativo: “Appreziamo lo strumento, ma occorre scongiurare il rischio di mancata coerenza tra provvedimenti attuativi e finalità della misura”

Roma, 30 luglio 2020 - *“Accogliamo con grande soddisfazione la decisione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di modificare una misura che tocca un tema fondamentale per il nostro settore, vale a dire la tutela e la garanzia dell’assoluta qualità che contraddistingue il vino made in Italy.”*. E’ questo il commento positivo di **Federdoc** in riferimento alle disposizioni applicative dell’articolo 43 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, che prevede l’imbottigliamento fuori zona dei vini a denominazione “In caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall’Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione”.

*“Riteniamo – spiega **Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Federdoc** – che questa sia la strada maestra da seguire, anche perché, ci tengo a ricordarlo, l’adozione dei decreti di autorizzazione temporanei prevede una precisa pubblicizzazione e il coinvolgimento delle Istituzioni Nazionali e Comunitarie, delle Regioni, della Filiera, dei Consorzi di Tutela e degli Enti di Controllo”*.

La Confederazione Nazionale dei Consorzi Volontari per la Tutela delle Denominazioni dei Vini Italiani pone infine in primo piano il DM che prevede il cosiddetto pegno rotativo per i prodotti DOP e IGP, compresi vini e bevande spiritose. Uno strumento importante e molto atteso dalle aziende, anche per scongiurare eventuali crisi di liquidità, su cui Federdoc richiama l’attenzione affinché i provvedimenti attuativi siano coerenti con le finalità della misura.

*“Da un lato – conclude il presidente **Ricci Curbastro** - abbiamo apprezzato la modifica del Registro telematico, nel quale attraverso specifiche funzionalità è possibile registrare, vincolare o svincolare un pegno consentendo alle banche di poter verificare tutte le operazioni fatte sul prodotto soggetto a vincolo; nel contempo però dobbiamo anche constatare che nella stessa circolare, nella quale sono state introdotte queste modifiche, si sottolinea in maniera inequivocabile che ‘Non è previsto alcun controllo di coerenza tra il prodotto presente nel registro pegni e il prodotto vitivinicolo (neanche sulla quantità), pertanto non viene garantita nessuna coerenza fra le operazioni di registro (es. travasi, trattamenti enologici, imbottigliamenti ecc.) e quanto riportato nei registri pegni’. Sulla base di questi presupposti, abbiamo il fondato timore che le banche non abbiano tutte le garanzie di cui hanno bisogno per concedere le erogazioni e che pertanto il provvedimento possa risultare inefficace”*.